

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 02/12/2025

FATTO

La ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato, il 20.09.2018, un contratto di finanziamento (A) contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente e, in data 02.05.2018, un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento (B), estinto anch'esso anticipatamente.

Proposto invano reclamo, la ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede in via principale di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati per una somma complessiva di € 4.598,40, in applicazione del criterio *pro rata temporis*. In via subordinata chiede l'applicazione del criterio della curva degli interessi per i soli oneri ritenuti *up front*. Chiede inoltre la restituzione delle quote versate in eccedenza e la refusione delle spese legali per € 200 e della procedura, oltre al riconoscimento degli interessi legali dal giorno del reclamo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce che, stante la vigenza dell'art. 6bis DPR 180/1950, i principi espressi dalla sentenza *Lexitor* non sarebbero applicabili ai contratti di cessione del quinto. Argomenta poi che, in ogni caso, la sentenza della CGUE resa nel caso Unicredit Bank Austria esclude il rimborso degli oneri non ricorrenti o comunque di quei costi relativi a prestazioni già integralmente eseguite al momento del rimborso anticipato. Conclude che, peraltro, il conteggio estintivo rilasciato ai fini della estinzione anticipata del prestito è stato redatto in conformità alle previsioni contrattuali e alla normativa di riferimento.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto A è stato anticipatamente estinto nel di novembre 2022, in corrispondenza della rata 48 sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo, emerge uno storno di € 2.542,73 per interessi non maturati calcolati al 4,63 %. È in atti conforme quietanza liberatoria. Il contratto B risulta anticipatamente estinto nel luglio 2022, in corrispondenza della rata 48 sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo, emerge uno storno di € 2.538,79 per interessi non maturati calcolati al 4,68 %. È in atti conforme quietanza liberatoria.

Ciò posto il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 – compresi quelli relativi alla fattispecie in esame - trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 sexies Tub come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte” e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta). Né la diversa della Corte citata dalla resistente può essere qui richiamata, trattandosi di principi che investono la diversa disciplina del credito immobiliare ai consumatori.

Il Collegio precisa infine di non ritenere che il contesto come sopra delineato sia modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, così recita: “1. *All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal*

seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Il Collegio richiama pertanto l'indirizzo interpretativo dell'ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio esamina le commissioni previste dai contratti. Per il contratto A rileva, in sintonia con il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, la natura *up front* dei "Costi di intermediazione", facendo essi riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, ribadendo il principio per il quale tutti i costi, ad eccezione delle imposte ed oneri erariali, costituiscono voci di costo retrocedibili. Per quanto riguarda invece i "Costi istruttoria", il Collegio ne rileva la natura *recurring*, a causa della sua opacità per il riferimento anche ad attività non strettamente considerabili *up front*.

Con riferimento al contratto A, pertanto applicando i sopra visti orientamenti e criteri, si ottiene l'importo di € 1.595,75, calcolato come da tabella:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,63%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,36%					
costi istruttori				550,00 €	Recurring	330,00 €		330,00 €
costi di intermediazione				3.300,00 €	Up front	1.265,75 €		1.265,75 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.595,75 €

Analogamente, per il contratto B il Collegio rileva la natura *up front* dei “Costi di intermediazione” e *recurring* dei “Costi istruttoria”, cosicché applicando i sopra visti orientamenti e criteri si ottiene l'importo di € 1.582,67, calcolato come da tabella:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,68%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,38%					
costi istruttori				550,00 €	Recurring	330,00 €		330,00 €
costi di intermediazione				3.264,00 €	Up front	1.252,67 €		1.252,67 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.582,67 €

Il Collegio ritiene pertanto parte resistente tenuta al rimborso complessivo dell'importo, arrotondato all'unità ("Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, 2020, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25), di € 3.179,00.

Parte ricorrente chiede ancora la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, non è in atti alcuna documentazione dalla quale possa desumersi una simile circostanza. Non è possibile pertanto accogliere tale domanda.

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato infine che non sussistono i presupposti per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente, ribaditi e precisati recentemente dal Collegio di Coordinamento (cfr. già Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014 e da ultimo decisione n. 4580/2025), il quale ha messo in evidenza che, essendo il ricorso all'assistenza tecnica una facoltà del cliente, quest'ultimo dovrà dimostrare che la presenza del professionista è stata resa necessaria dal "comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia", potendo assumere "rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia"; elementi questi non sussistenti nel caso in specie.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 3.179,00 (tremilacentosettantanove/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE